m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0009159.06-07-2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione) Lecce, (fa fede il protocollo)

Oggetto: **O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020**. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. **Decreto di esclusione dalla procedura.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: "*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis"*;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l'articolo 8, comma 5, il quale prevede: «*Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*»;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle "*Modalità e termini di presentazione delle istanze*" per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato dall'USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto "*Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020*" richiamata dall'USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;

VISTO l'avviso prot. n. AOOUSPLE/9233 del 22/07/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, nel richiamare i termini per la presentazione delle istanze, ha precisato che "a norma dell'art. 2, comma 6, del D.D. 858 e

dell'art. 7, commi 2 e 7, dell'O.M. 60/2020, non saranno prese in considerazione e valutate le istanze presentate in modalità difforme da quanto previsto dalle disposizioni normative";

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/10198 del 10/08/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'OM 60/2020 per le GPS;

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell'OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispone che "*Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*".

VISTA l'istanza di partecipazione prot. n. AOOPOLIS/1797028 del 04.08.2020 presentata dal candidato **Colazzo Paolo Marco** (n. il 11/06/1983) per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso **AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI), A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, A053 - STORIA DELLA MUSICA, AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI), A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO di II fascia** per il biennio 2020/22;

VISTI i provvedimenti prot. 3842 del 26.05.2021 e prot. n. 4565 del 25.06.2021 che ha rettificato il precedente, inviati anche all'interessato, con i quali l'Istituto Comprensivo di Ruffano ha comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale l'esito dei controlli sui titoli dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione alle GPS e in particolare che il docente non è in possesso del requisito (Laurea in Musicologia) per l'inserimento nella classe di concorso **A053**;

CONSIDERATO che il candidato, ai fini dell'accesso alla classe di concorso A053 dichiara di essere in possesso del *DIPLOMA STRUMENTI A PERCUSSIONE;*

TENUTO CONTO che il docente non è in possesso della Laurea in Musicologia, richiesta come titolo congiunto per l'accesso alla classe di concorso **A053**;

RAVVISATA dunque, la necessità di procedere al depennamento dalla rispettiva graduatoria per non possesso dei rispettivi titoli di accesso, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità:

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, e della normativa in essa citata che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 3, e seguenti, dell'OM 60/2020, in premessa specificata, è disposta l'esclusione del candidato **Colazzo Paolo Marco** dalle graduatorie provinciali per le supplenze dalle classi di concorso **A053 – STORIA DELLA MUSICA di II fascia** per la seguente motivazione: **mancanza del requisito di accesso, come esplicitato in premessa.**

Nel caso in cui lo stesso risulta utilmente collocato negli elenchi dei convocati per eventuali contratti a tempo determinato, la scuola di destinazione provvederà alla revoca del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione della procedura per la notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non segue alcuna comunicazione cartacea.

Ai sensi della Legge 241/90 e Dlgs. 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Destinatari:
AL CANDIDATO
COLAZZO PAOLO MARCO
(tramite piattaforma)

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Ruffano
(pec istituzionale)

AL SITO WEB

Alle unità Operative I-II grado
SEDE